

**Roberto GAROFOLI**

# **CODICE AMMINISTRATIVO**

**SOSTANZIALE E PROCESSUALE**

**TOMO II  
PARTI IV - X**

- Contabilità e finanze II
- Settori speciali
- PNRR
- Fondazioni e istituti di credito di diritto pubblico
- Governo del territorio
- Giustizia

Aggiornamento a cura di  
Sara PIANCASTELLI

XV edizione

**2025**



**Neldiritto  
Editore**

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b -bis )<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e successivamente sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(2)</sup> *Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.*

## 8. Criteri applicabili all'esame delle domande.

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo <sup>(1)</sup>.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative <sup>(2)</sup>.

3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non

dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera g), numero 1), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(2)</sup> *Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2014 n.146 e successivamente dall'articolo 25, comma 1, lettera g), numero 2), e dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(3)</sup> *Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera g), numero 3), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

## 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante.

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Comma aggiunto dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.*

## 10. Garanzie per i richiedenti asilo.

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredata la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis <sup>(1)</sup>.

1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità <sup>(2)</sup>.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri <sup>(3)</sup>;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale <sup>(4)</sup>;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis <sup>(5)</sup>.

d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis <sup>(6)</sup>.

2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di

tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto<sup>(7)</sup>.

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo<sup>(8)</sup>.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura<sup>(9)</sup>.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

<sup>(1)</sup> *Comma modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), numero 1) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.*

<sup>(2)</sup> *Comma inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(3)</sup> *Lettera modificata dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(4)</sup> *Lettera modificata dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187.*

<sup>(5)</sup> *Lettera modificata dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 3) e dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(6)</sup> *Lettera aggiunta dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), numero 2) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.*

<sup>(7)</sup> *Comma inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 4), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(8)</sup> *Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

<sup>(9)</sup> *Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

### **10 bis. Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera.** <sup>(1)</sup>

1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.

<sup>(1)</sup> *Articolo inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.*

### **11. Obblighi del richiedente asilo.**

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di comparire personalmente davanti alla

Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto<sup>(1)</sup>.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuta di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale<sup>(2)</sup>.

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni<sup>(3)</sup>.

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita<sup>(4)</sup>.

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale<sup>(5)</sup>.

3-quinqües. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle

D.I.gs. 14 novembre 2024, n. 175 - Testo unico della giustizia tributaria, **p. 1700; sub note, p. 1693**

D.P.R. 18 novembre 2024, n. 214 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, **sub note, p.488,491, 492, 493**

L. 25 novembre 2024, n. 177 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al D.I.gs. 30 aprile 1992, n. 285, **sub note, p. 1682**

D.I.gs. 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, **p. 1974; sub note, p. 1957, 2384**

L. 16 dicembre 2024, n. 193 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, **sub note, p. 580, 613, 1229, 1229, 2084**

D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16 - Misure urgenti in materia di cultura, **sub note, p. 1361**

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, **sub note p. 418, 801, 857, 1835, 2205**

L. 30 dicembre 2024, n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, **sub note, p. 375,648,842,1649, 2205, 2910**

D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, conv., con modif., dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20 - Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **sub note, p. 3080,3086**

D.I.gs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.I.gs.

31 marzo 2023, n. 36, **sub note, p. 1317, 1319, 1319, 1323, 1326, 1340, 1355, 1392, 1433, 1486**

## 2025

D.L. 24 gennaio 2025, n. 3, conv., con modif., in L. 20 marzo 2025, n. 31. - Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, **sub note, p.2205**

D.I.gs. 10 marzo 2025, n. 23 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/ 2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, **sub note, p. 468, 2959, 2965**

D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, **sub note, p. 175, 416, 791, 801**

L. 18 marzo 2025, n. 40 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, **sub nota p. 1466**

D.L. 28 marzo 2025, n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, in nota **p. 1827**

D.L. 28 marzo 2025, n. 37 - Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, **in nota p.1856, 1857**

L. 04 aprile 2025, n. 42 - Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **sub nota p.1416**

D.L. 11 aprile 2025, n. 48 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, **sub note 198, 1619, 1624, 1857, 2091**

- p. 2378  
- art. 28, L. n. 1150/1942, in Parte IX, Tit. II, 6, p. 2357

## M

**Magistratura**

- art. 101 ss., Cost., in Parte I, p. 3
- amministrativa, art. 13, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 in Parte X, tit. II, 20, p. 2845

**Malversazione a danno dello Stato**

- art. 316 *bis* c., p.

**Merito amministrativo**

- artt. 7 e 134, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in Parte X, Tit. II, 25, p. 2876
- art. 26, r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, in Parte X, Tit. II, 18, p. 2835
- art. 21-*quinquies*, L. 7 agosto 1990, n. 241, in Parte IV, Tit. I, 1, p. 1045

**Ministeri**

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in Parte II, Tit. II, 4, p. 150

**Ministri**

- senza portafoglio, artt. 9 ss., L. 23 agosto 1988, n. 400, in Parte II, Tit. II, 3, p. 137

**Monopolio**

- legale, art. 8, L. 10 ottobre 1990, n. 287, in Parte II, Tit. V, 30, p. 432

**Motivazione**

- del provvedimento amministrativo, art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, in Parte IV, Tit. I, 1, p. 1045
- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10 *bis*, L. 7 agosto 1990, n. 241, in Parte IV, Tit. I, 1, p. 1045

**Motivi aggiunti**

- art. 43 e 104, co. 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in Parte X, Tit. II, 25, p. 2876
- art. 21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in Parte X, Tit. II, 20, p. 2845

## N

**Notificazioni**

- relative al trattamento dei dati personali, artt. 33 ss., GDPR, in Parte IV, Tit. XV, p. 1734
- ai controinteressati, art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in Parte IV, Tit. I, 3, p. 1066

**Nullità**

- *l. 7 agosto 1990, n. 241, in Parte IV, Tit. I, 1, p. 1045* (le disposizioni richiamate fanno capo alla L. 241/1990 ove non diversamente specificato)
- atto adottato in violazione o elusione del giudicato, art. 21 *septies*
- azione di nullità, art. 31 co. 4, c., P.A. in Parte X, Tit. II, 25, p. 2876
- conversione del provvedimento nullo, art. 1424 cod. civ.
- del provvedimento, art. 21 *septies*

- difetto assoluto di attribuzione, art. 21 *septies*
- mancanza degli elementi essenziali del provvedimento, art. 21 *septies*; artt. 1325 e 1418 cod. civ.

## O

**Oblazione**

- per il rilascio in sanatoria, D.P.R. n. 380/2001, art. 36, in Parte IX, Tit. II, Sez. I, 9, p. 2378

**Obbligazioni**

- arricchimento senza causa, artt. 2041 cod. civ.
- enti locali, D.Lgs. n. 267/2000, in Parte II, Tit. IV, 19, p. 319
- lotta contro i ritardi di pagamento, D.Lgs. n. 231/2001 in Parte IV, Tit. XIII, 88, p. 1657

**Occupazione**

- acquisitiva, art. 42 Cost, p. 3; art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445; oggi acquisizione sanante, art. 43, D.P.R. 327/2001, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445
- d'urgenza preordinata all'espropriazione, art. 22 *bis*, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445
- indennità per l'occupazione, art. 50, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445
- temporanea di aree non soggette ad esproprio, artt. 49 ss., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445

**Oneri di urbanizzazione**

- incidenza degli oneri di urbanizzazione, art. 16, D.P.R. n. 380/2001, in Parte IX, Tit. II, 9, p. 2378
- riduzione ai soli oneri di urbanizzazione, art. 17 co. 1, D.P.R. n. 380/2001, in Parte IX, Tit. II, 9, p. 2378

**Opere pubbliche**

- nozione, D.P.R. n. 327/2001, art. 1, in Parte IX, Tit. III, 16, p. 2445
- ripartizione di funzioni, artt. 93 ss., D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in Parte II, Tit. III, 16, p. 267

**Opposizione di terzo (nel processo amministrativo)**

- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 108, 109, in Parte X, Tit. II, Sez. II, 25, p. 2876

**Ordinanza ingiunzione**

- sanzioni amministrative, artt. 18 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689 in Parte IV, Tit. XIV, 89, p. 1677

**Ordinanze di necessità ed urgenza**

- art. 54, D.Lgs. n. 267/2000, in Parte II, Tit. IV, 19, p. 319; art. 216, r. d. n. 773/1931 in Parte V, Tit. III, 7, p. 1907; art. 42, D.Lgs. n. 33/2013, in Parte IV, Tit. II, 6, p. 1075
- in materia di sanità, art. 50, D.Lgs. n. 267/2000, in Parte II, Tit. IV, 19, p. 319; art. 32, L. n. 833/1978 in Parte V, Tit. I, 1, p. 1769;
- art. 50 co. 7-*bis*, D.Lgs. n. 267/2000, in Parte II, Tit. IV, 19, p. 319

**Ordine pubblico e sicurezza**

- nozione, r. d. n. 773/1931, art. 1, in Parte IV, Tit. XI, 72, p. 1907

**Organizzazione amministrativa**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in Parte II, Tit. VIII, 71, p. 775